



REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 1937 del 13/06/2022

OGGETTO: PRESA ATTO DELIBERAZIONE ESTAR DEL DIRETTORE GENERALE N. 257 DEL 08/06/2022 RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE CONCESSIONI DI SERVIZI NEL PERIODO COVID.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Enzo Stamati

DIRETTORE UOC Gestione servizi economici interni ed appaltati: Enzo Stamati (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: NO

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: PRESA ATTO DELIBERAZIONE ESTAR DEL DIRETTORE GENERALE N. 257 DEL 08/06/2022 RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DELLE CONCESSIONI DI SERVIZI NEL PERIODO COVID.

Il direttore U.O.C. Gestione Servizi Economici interni ed appaltati

Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest, con la Deliberazione DG n. 1109 del 19/10/2016 "Nuova articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale: ricollocazione dei dirigenti e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa".

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015;

VISTA la deliberazione DG n.1080 del 06 ottobre 2016 con la quale è stato adottato lo Statuto ed il regolamento di organizzazione della USL Toscana Nord Ovest;

PRESO atto che a Marzo 2020 al verificarsi dell'epidemia da contagio virale da COVID-19 l'Organizzazione Mondiale di Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato lo stato emergenziale di sanità pubblica e successivamente decretato dal governo italiano con i primi provvedimenti con D.L n. 6 del 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successivo DPCM del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 1 Marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RILEVATO che i numerosi provvedimenti d'emergenza hanno posto il Paese e tutta l'economia, in una situazione di "fermo" generalizzato. Tale emergenza ha causato, durante il lockdown, il blocco della mobilità e il pressoché totale azzeramento degli accessi in qualsiasi luogo pubblico o privato non ricompreso fra quelli ritenuti "essenziali", per i quali invece si è previsto comunque un ingresso contingentato, fra i quali le strutture sanitarie; che tale situazione ha avuto inevitabili, indubbie e sostanziali ripercussioni sociali ed economiche;

CONSIDERATO che le l'Azienda Sanitaria scrivente, nel rispetto delle misure di igiene ed isolamento previste dai DPCM, ha provveduto con specifici protocolli ad adottare misure urgenti e straordinarie per fronteggiare lo stato di emergenza all'interno dei presidi ospedalieri: limitazione di accesso alle strutture; chiusura, accorpamento dei reparti ordinari ed eventuale conversione in reparti COVID, riduzione e/o sospensione delle prestazioni sanitarie non ritenute urgenti e indifferibili;

VISTO che lo straordinario assetto organizzativo e logistico in ambito sanitario ha alterato le "normali condizioni operative" di gestione dei servizi in concessione all'interno dei presidi ospedalieri, determinando la contrazione della domanda e conseguentemente dei flussi di entrata con i quali il Concessionario remunera la suddetta gestione;

PRESO atto che, a prescindere dalla cessazione dello stato d'emergenza al 31/03/2022 (Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 in materia di "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022), e successivamente aggiornato con

Ordinanza del 28/04/2022 del Ministro della salute onorevole Roberto Speranza persistono gli effetti recessivi sull'economia e viene confermata la regolamentazione contingentata degli accessi presso le strutture sanitarie;

RILEVATO che lo stato emergenziale, quale evento eccezionale e imprevedibile, ha fatto venir meno le condizioni operative normali sussistenti al momento dell'affidamento della concessione causando una tipica situazione di disequilibrio economico finanziario non riconducibile al concessionario con registrazione di drastiche riduzioni dei flussi di cassa dovute:

- alla contrazione della domanda, quale conseguenza delle misure restrittive che hanno fortemente limitato l'accesso alle strutture ospedaliere;
- alla modifica del bacino di utenza dove in tale periodo risulta prevalente se non unica la tipologia di utenza a tariffa agevolata (personale dipendente a cui è riconosciuto uno sconto sul prezzo di listino);

DATO atto che i concessionari hanno richiesto all'Estar e alle AA.SS. con specifiche note, tutte conservate in atti, la revisione delle condizioni economiche dei loro contratti;

PRESO atto che sulla base delle suddette richieste e delle disposizioni normative vigenti è stata svolta istruttoria volta a rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario dei contratti in concessione durante il periodo emergenziale e che l'istruttoria di revisione dell'equilibrio economico finanziario è stata condotta con la consulenza dell'avvocato Jacopo Quintavalli, dello studio Capeocchi & Associati, e del commercialista dott. Dario Capobianco a cui le singole AA.SS. hanno dato mandato formalizzato con propri atti;

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di revisione della concessione:

- D. Lgs 50/2016 art. 3 comma 1 lettera zz) «rischio operativo», il concessionario si assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.

- l'art. 165 comma 6 del Codice prevede espressamente che “il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio..... omissis..... In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, le parti possono recedere dal contratto.”

- Linee guida n. 9 ANAC (Disciplina del PPP e concessioni) all'art. 3 comma 3.3 afferma il principio generale per cui “tra gli eventi non imputabili all'operatore economico che danno diritto a una revisione del PEF rientrano gli eventi di forza maggiore, tali da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni contrattuali”; nello specifico alla lettera e) fa espresso riferimento a “epidemie e contagi” quali possibili “eventi di forza maggiore” per i quali si richiede la rideterminazione delle condizioni di equilibrio della gestione del servizio.

- D. Lgs 50/2016 legittima l'applicazione del codice civile dove all'art. 30 al comma 8 precisa che “per quanto non espressamente previsto nel presente codice... omissis.... alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.”. Tenuto conto di tale prescrizione, l'art. 1467 del cod. civ. viene in soccorso al sopravvenuto disequilibrio del rapporto sinallagmatico disponendo quanto segue: “nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.... omissis..... La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.”

RITENUTO che l'emergenza epidemiologica, costituendo un fatto non riconducibile al concessionario che ha fatto venir meno le "condizioni operative normali", giustifica, sia ai sensi dell'art. 165 comma 6 del D. Lgs 50/2016, ma anche per effetto del combinato disposto degli art. 30 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e art. 1467 del c.c, l'adozione di misure volte a garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione.

RILEVATO che i principi e i criteri della citata normativa sono applicabili anche a quei contratti aggiudicati con la previgente normativa codicistica del D. Lgs 163/2006, in quanto quest'ultima non prevedeva un'espressa disciplina per le concessioni di servizi e tanto meno per la relativa revisione delle condizioni economiche finanziarie, ma limitatamente all'art. 30 rimandava l'applicazione in quanto compatibile dell'articolo 143, comma 7;

CONSIDERATO che tale istruttoria è applicabile a tutti i contratti in concessione aggiudicati da ESTAR per le AA.SS del Sistema Regionale Toscana quali: servizio bar e altre attività commerciali (parafarmacia – edicole – empori – parcheggi – asilo nido); servizio di ristoro mediante distributori automatici; servizio TV per pazienti; gestione di spazi pubblicitari all'interno delle strutture delle AA.SS;

PRESO atto della Deliberazione n. 257 del 08/06/2022 del Direttore Generale dell'ESTAR in cui acquisiti agli atti il parere legale reso dallo Studio Capecchi & Associati a conclusione dell'istruttoria di revisione economico-finanziaria si delibera che il criterio di revisione dell'equilibrio economico-finanziario in situazione emergenziale COVID viene applicato fino al perdurare di una delle seguenti condizioni:

- mantenimento delle restrizioni di accesso all'utenza all'interno delle strutture sanitarie delle Aziende contraenti per effetto di disposizioni delle autorità nazionali, locali e/o aziendali;
- mantenimento del fatturato al di sotto della soglia dell'80% del fatturato del periodo pre- emergenziale 2019;

Al venir meno di almeno una delle due condizioni, verranno ripristinate le condizioni economiche ordinarie di gara.

RITENUTO di assumere direttamente la veste di responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/90;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza del presente decreto;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di prendere atto della Deliberazione Estar n. 257 del 08/06/2022 in cui acquisiti agli atti il parere legale reso dallo Studio Capecchi & Associati a conclusione dell'istruttoria di revisione economico-finanziaria si delibera che il criterio di revisione dell'equilibrio economico-finanziario in situazione emergenziale COVID viene applicato fino al perdurare di una delle seguenti condizioni:

- mantenimento delle restrizioni di accesso all'utenza all'interno delle strutture sanitarie delle Aziende contraenti per effetto di disposizioni delle autorità nazionali, locali e/o aziendali;
- mantenimento del fatturato al di sotto della soglia dell'80% del fatturato del periodo pre- emergenziale 2019;

Al venir meno di almeno una delle due condizioni, verranno ripristinate le condizioni economiche ordinarie di gara.

2. di gestire sulla base degli esiti della suddetta istruttoria la revisione delle condizioni economico-finanziarie dei contratti in concessione nel periodo interessato dallo stato emergenziale con le responsabilità e le azioni riconosciuti dal D. Lgs 50/2016 del DPGR n.7 del 13/02/2018, e delle disposizioni contenute nei capitolati normativi e tecnici di ciascun contratto;

3. di comunicare le disposizioni di cui al precedente punto a tutti i concessionari interessati;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio sindacale ai sensi dell'art.42 2° comma della L.R.T. n.40/2005 e s.m.i.

Il Direttore UOC Gestione Servizi Economici Interni ed Appaltati
Dr. Enzo Stamati

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STAMATI ENZO MARIA BRUNO

DATA FIRMA: 13/06/2022 12:03:05

IMPRONTA: 61386563303239353765636638643365376430326561306639393633363863333937373839316661